



COMUNE DI BENNA

PROVINCIA DI BIELLA

- SOGGETTA invio al
CO.RE.CO.
- NON SOGGETTA
invio al CO.RE.CO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46

OGGETTO:

Concessione patrocinio gratuito e uso immobile comunale all'Associazione Sahaja Yoga Italia A.p.s.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di agosto, alle ore undici e minuti trenta, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Sitzia Cristina - Sindaco	Sì
2. Biollino Giorgio - Assessore	Sì
3. Guadagno Enrico - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dottoressa Lo Manto Nicoletta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Premesso che questo Comune è proprietario di un immobile sito in Via Zumaglini n.3, individuato catastalmente come segue: Cat A/10, foglio 14, mappale 173, sub 10, r.c. euro 677,85;

Dato atto che l'Associazione Sahaja Yoga Italia A.p.s. – sezione Piemonte ha espresso, con nota prot. 2926/2024, l'esigenza di avere a disposizione un locale per l'organizzazione di un corso gratuito di meditazione Sahaja Yoga;

Appurato che l'immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);

Visto l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, che testualmente dispone:

“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”;

Rilevato che il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici, approvato con deliberazione del C.C. n. 14/1996 prevede, all'art. 10, la possibilità di concessione per l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili e strutture pubbliche, di cui l'Amministrazione è proprietaria o ne ha la disponibilità, da parte di Enti, Associazioni, Comitati o gruppi di cittadini liberamente costituitisi, senza scopi di lucro e aventi fini di promozione dell'attività sociale, religiosa, culturale, ricreativa, sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori;

Rilevato che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, *«appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni»*. (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;

Visto l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Dato atto che il soggetto richiedente è un'associazione locale senza scopo di lucro che persegue, tra l'altro, finalità di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue accezioni, gestendo numerose attività di carattere socio – culturale sul territorio del Comune;

Rilevato che le finalità perseguite dall'Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei

locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

Delibera

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano, in comodato d'uso gratuito all'Associazione Sahaja Yoga Italia A.p.s. – sezione Piemonte i locali identificati in preambolo, per lo svolgimento del corso di meditazione gratuito Sahaja Yoga;
2. Di concedere il patrocinio gratuito per il corso citato in premessa;
3. Di dare atto che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun obbligo, previsto da leggi e/o regolamenti, relativo all'esercizio dell'attività patrocinata;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa.

Successivamente, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
Sitzia Cristina

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Lo Manto Nicoletta